



IL TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Collegio, riunito nella camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Agostino Abate	Presidente
Dott. Marco Mancini,	Giudice relatore
Dott. Luciano Pietro Aliquò,	Giudice

Sentito il giudice relatore;

esaminato il parere del Commissario Giudiziale, ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso del 16.1.2025 con il quale la società Realize srl in liquidazione ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII, con contestuale istanza di misure protettive ex art. 54 CCII;

letto il decreto del 27.1.2025 con il quale il Tribunale ha assegnato termine di gg 60, nominando commissario giudiziale la Dr.ssa Beretta e fissando udienza di discussione al 31.3.2025 per sentire le parti sull'ammissibilità del piano e della proposta;

visto il decreto in pari data con cui il GR Dr Mancini, a fronte dell'istanza della società debitrice, ha confermato le misure protettive richieste nel ricorso introduttivo del presente procedimento, disponendo che le suddette misure mantenessero efficacia per 4 mesi sino al 23.5.2025;

considerato che il Tribunale, previo parere favorevole del Commissario, ha concesso proroga di 60 giorni per il deposito della domanda definitiva e ha rinviato l'udienza per la discussione sull'ammissibilità della proposta e la fattibilità del Piano al 9 giugno 2025;

Esaminata l'istanza del 21.5.2025 con cui la Realize srl in liquidazione - a fronte della scadenza delle misure protettive concesse dal GR con scadenza 23.5.2025 - ha chiesto una proroga della durata delle stesse nei limiti del termine massimo ex art 8 CCII;

rilevato che entro il prescritto termine, per come prorogato, la società ha depositato il ricorso ex artt. 40, 44, 84 e 87 c.c.i.i.;

udito il giudice relatore;
sentite le parti;
esaminato il parere del Commissario Giudiziale;
visto il parere favorevole del PM;

OSSERVA

Deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii della competenza di questo Tribunale essendo la sede effettiva dell'impresa ubicata a Figino Serenza (CO).

Nella fase di apertura del concordato liquidatorio il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se:

- a) la proposta di concordato sia ammissibile (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza) e siano espressamente indicate le ragioni di convenienza per i creditori;
- b) il piano sia fattibile, inteso come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nella fattispecie risulta che la domanda risponda alle condizioni di legge:

- il ricorso è stato approvato e sottoscritto dall'organo di liquidazione con le forme di cui all'art. 120 bis CCII;
- il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, ivi comprese le attestazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII;
- la ricorrente è impresa commerciale operante nella realizzazione in metallo per elementi di arredo assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;
- la ricorrente versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso.

La ricorrente ha depositato il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle attività e passività, la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa, la indicazione delle cause della crisi; il piano di liquidazione con cui tutto il patrimonio che costituisce la garanzia patrimoniale ex art 2740 cc è destinato al soddisfacimento dei creditori; i tempi necessari per assicurare l'adempimento della proposta; le risorse finanziarie aggiuntive del 10% necessarie e delle

relative modalità di copertura, oltre che della promessa per i creditori chirografari di ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti; le ragioni per cui la proposta di concordato è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato LIQUIDATORIO sui seguenti pilastri:

- la cessione di tutti i beni della Società (cespiti e rimanenze di magazzino);
- l'incasso dei crediti commerciali e di altri crediti (liquidi ed esigibili);
- l'utilizzo della liquidità ad oggi già disponibile;
- la compensazione dei crediti tributari con i debiti tributari, nell'ambito di una più ampia proposta di transazione fiscale, previdenziale e assicurativa formulata dalla Società, ex art 88 CCII, agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione, INPS, INAIL, nonché ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato Metasalute), contestualmente al deposito del Piano di concordato;

➤ l'apporto di finanza esterna da parte dei soci per complessivi Euro 320.000,00. In particolare nelle lettere sottoscritte dai tre soci, ciascun socio, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale della Ricorrente, si è impegnato irrevocabilmente:

- ad eseguire il versamento, su indicazione del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale di nomina del Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di omologazione del concordato, con provvedimento non più soggetto a gravame;

- a presentare, quale garanzia in vista dell'udienza di omologa, una fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di Credito, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione alla Società dell'apposita relazione che la scrivente Commissario dovrà predisporre ai sensi dell'art. 110 CCII, da cui risulti che la Proposta sia stata approvata dai creditori ammessi al voto.

L'attivo disponibile per l'esecuzione del Piano concordatario è stimato in Euro 467.737,40, comprensivo dell'apporto di finanza esterna da parte dei soci per complessivi Euro 320.000,00.

Il passivo concordatario ammonta complessivamente ad Euro 1.535.364,15 (di cui euro 45.800,00 per compensi commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e perito).

La proposta concordataria prevede:

➤ il soddisfacimento del 100% delle spese di procedura e di tutte le spese prededucibili necessarie alla completa attuazione del piano, quantificate in Euro 82.260, comprensive di:

- compensi agli organi della procedura: commissario giudiziale (Euro 20.800); liquidatore giudiziale (Euro 20.800), perito estimatore dei beni mobili (Euro 4.200);

- accantonamento per spese gestione societaria (spese professionali per la gestione contabile e

l'esecuzione degli adempimenti fiscali, nonché amministrative della sede) quantificate in Euro 13.500;

- accantonamento spese di vendita dei beni mobili (pubblicazione per l'indizione delle procedure competitive) quantificate in Euro 1.000;

- accantonamento per l'eventuale sostenimento di ulteriori spese legali, quantificate in euro 11.960, in ordine al credito di un professionista oggetto di contestazione (incluso nella CLASSE 2, di cui infra si dirà);

- stanziamento di un fondo rischi generico di euro 10.000.

➤ la formulazione di una proposta di transazione fiscale, previdenziale e assicurativa ex art 88 CCII che garantisca il soddisfacimento dei debiti in misura non inferiore a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione giudiziale e nel rispetto delle percentuali minime di soddisfacimento previste all'art. 84 comma 4 CCII;

➤ il pagamento, nella misura concordataria del 90%, dei crediti dei dipendenti assistiti da privilegio ex art 2751 bis, per retribuzioni e TFR ed il degrado al chirografo del residuo importo;

➤ il pagamento debiti privilegiati degradati al chirografo per incapacienza e dei restanti creditori chirografari ab origine, suddivisi in classi, come di seguito specificato, nel rispetto della percentuale minima del 20%, ex art. 84 comma 4 CCII: CLASSE 1: crediti dei dipendenti, per retribuzioni e TFR, assistiti da privilegio ex art 2751 bis, per la quota-parte degradata al chirografo (10% del credito), per i quali viene previsto il pagamento nella misura del 21% del credito degradato; CLASSE 2: crediti dei professionisti e degli artigiani, assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 2 e 5, degradati al chirografo - compreso un fondo di accantonamento specifico di complessivi Euro 50.000 relativo ad un credito professionale oggetto di contestazione1 - per i quali viene previsto un pagamento in misura del 20,5%; CLASSE 3: crediti degli enti previdenziali e assistenziali nonché dei crediti dell'erario che, con formulazione della proposta di transazione previdenziale, assistenziale e fiscale, vengono degradati al chirografo, con una prognosi di soddisfacimento in misura del 20,5%; CLASSE 4: crediti assistiti da garanzie di terzi. Più precisamente sono ricompresi in questa classe crediti di istituti bancari assistiti dalla garanzia del Medio Credito Centrale (MCC), con prognosi di soddisfacimento nella misura del 20%. CLASSE 5: crediti residui (vantati da Banche prive di garanzia, fornitori, enti vari e dal locatore) di natura chirografaria ab origine, ovvero non assistiti da alcuna causa di prelazione, nonché del credito del locatore, degradato al chirografo per incapacienza, per i quali viene previsto il soddisfacimento in misura del 20%.

Con riferimento alla Proposta di transazione fiscale, previdenziale ed assicurativa ex art 88 CCII, risulta che:

➤ la transazione ha ad oggetto i debiti aventi titolo e/o causa anteriore al 16 gennaio 2025;

➤ la posizione debitoria fiscale, previdenziale e assistenziale è stata verificata dall'advisor analizzando e riconciliando i dati contabili, gli avvisi di irregolarità, gli estratti di ruolo e le certificazioni debitorie rilasciate dagli Enti stessi; in presenza di uno scostamento tra quanto presente in contabilità e quanto certificato, ai fini della Proposta e del Piano sono stati prudenzialmente considerati gli importi più elevati;

➤ il miglior realizzo per i citati creditori, assicurato dalla Proposta di concordato liquidatorio rispetto alle alternative concretamente applicabili, è attestato dal professionista indipendente Dott Eugenio Colombo. Tali creditori in ipotesi di liquidazione giudiziale non riceverebbero alcuna somma in sede di riparto.

Le risorse destinate ai creditori consentono di ritenere verosimile che i creditori chirografari potranno ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

Per quanto riguarda la tempistica per la soddisfazione dei creditori, si prevede - l'incasso dei crediti commerciali e altri crediti entro la fine del 2025; - l'omologa entro il primo trimestre 2026; - l'apporto di finanza esterna entro il 30 giugno 2026; - cessione dei beni aziendali con procedure competitive da perfezionarsi nel corso del 2026; - predisposizione di un unico riparto per la soddisfazione di tutti i creditori, nelle percentuali previste dal Piano, entro il 31.12.2026.

Il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale tenuto conto: - della ragionevole non migliore soddisfazione dei creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, rispetto a quanto previsto dal piano, con specifico riferimento, anche ai sensi dell'art 88 CCII, a quelli di cui alla transazione fiscale e previdenziale, grazie all'apporto di finanza esterna; - della funzionalità del piano a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Infatti, come rimarca il Commissario, nell'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, a parità di valori di liquidazione del patrimonio sociale al 16.01.2025, complessivamente pari ad Euro 149.737,40, dedotte le spese di giustizia e le spese di liquidazione prededucibili, stimate dall'advisor in euro 42.760 (valori confermati dal professionista indipendente), si renderebbe disponibile un attivo netto da ripartire, interamente di provenienza mobiliare, di euro 106.977,40 che consentirebbe il soddisfacimento dei soli creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 1 (dipendenti), nella misura del 83,96% circa del loro credito; misura percentualmente minore di quella proposta nel Piano di concordato che, grazie al cospicuo apporto di finanza esterna da parte dei soci, consentirebbe di elevare la percentuale di soddisfacimento di tale categoria di creditori al 90%, con l'aggiunta di un ulteriore 21% da calcolarsi sulla residua somma degradata al chirografo. Nulla verrebbe ripartito agli

altri creditori nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente sui profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, sulla verifica dell'indicazione delle ragioni di convenienza della proposta per i creditori nonché sulla fattibilità del piano, cioè quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno del piano liquidatorio rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano.

Esaminato il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale, è possibile ricavare un giudizio di ammissibilità della proposta e di non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con approfondimento e controllo delle criticità rilevate (previa esecuzione di controperizie per la valorizzazione dei due capannoni; previo controllo dell'effettivo ricavo connesso alla vendita del terzo immobile; previa perizia per controllo dei rischi e costi ambientali) redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Le spese di procedura ex art 47 CCII, limitatamente a quelle connesse al compenso appostato del Commissario Giudiziale (20.800) e del liquidatore giudiziale (20.800), sono definite in dispositivo nella misura del 20% circa (arrotondato).

Circa l'istanza del 21.5.2025 con cui la Realize srl in liquidazione - a fronte della scadenza delle misure protettive concesse dal GR con scadenza 23.5.2025 - ha chiesto una proroga della durata delle stesse nei limiti del termine massimo ex art 8 CCII, il Collegio ritiene sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla legge per la proroga delle misure concesse.

Come è noto, la disciplina sulla proroga della durata delle misure protettive è contenuta nell'art. 55, comma 4, CCII il quale prevede che essa è accordata se "risultano significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate".

La valutazione sulla proroga, quindi, deve essere il frutto del ponderato bilanciamento tra l'incidenza

delle misure protettive sui diritti e gli interessi dei singoli che - nelle more - risultano compressi ed il beneficio che dalla realizzazione del piano di ristrutturazione potrà derivare: 1) in via diretta all'imprenditore e alla sua impresa; 2) in via indiretta, al sistema economico/sociale generale e, in senso specifico, all'interesse dei creditori. Tutto ciò tenendo in debita considerazione l'elemento temporale della durata dell'ombrello protettivo.

Nel caso di specie, il commissario giudiziale Dr.ssa Beretta, nominata dal Tribunale, ha espresso parere favorevole alla proroga delle misure protettive ed il piano concordatario risulta ammesso.

Visto il parere favorevole del CG e sulla base delle informazioni come sopra acquisite, pare sussistere una ragionevole probabilità che in definitiva la proroga delle misure protettive per la durata di ulteriori 4 mesi (essendo stati già consumati 4 mesi e comunque nel rispetto dell'anno previsto dall'art 8 CCII) nel caso de quo possa assicurare l'obiettivo del buon esito delle trattative e sia proporzionata rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori, tenuto altresì conto che, in caso di mancata proroga le iniziative individuali di questi ultimi, rischierebbero di precludere l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato.

Pertanto, il Tribunale ritiene che appaia opportuno concedere la richiesta proroga delle misure protettive volte a proteggere il complesso dei beni dell'imprenditore in modo da evitare la disgregazione del suo patrimonio nell'ottica della destinazione dello stesso alla continuazione dell'attività d'impresa e, quindi, alla soddisfazione (anche parziale) di tutti i creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società Realize srl in liquidazione;

nomina giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

conferma la nomina del commissario giudiziale Dr Paola Beretta stabilisce che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 10.11.25 ore 9:00 e termineranno il giorno 15.11.25 ore 19:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

fissa il termine perentorio del 23.7.2025 per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 9.200,00 su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

assegna al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

stabilisce ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore

inferiore ad Euro 5000,00;

dispone che il commissario giudiziale può accedere alle banche date di cui all'art. 49, c. 3, lett. f), CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e per l'effetto autorizza il commissario giudiziale: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto;

concede la proroga di 4 mesi delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCII a decorrere dal 23.5.2025.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 9.6.2025

Il Presidente